



COMUNE DI STIENTA

Provincia di Rovigo

DELEGAZIONE TRATTANTE

PARTE PUBBLICA - RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Verbale di seduta del 09 maggio 2011

Oggi, 09 (nove) del mese di Maggio dell'anno duemiladodici, nell'ufficio di segreteria del comune si è riunita la delegazione trattante in epigrafe, così come composta dai sigg.:

- | | | | |
|-------------------|---------------------|------------|------------------------------|
| - Tunioli Ermanno | Assessore comunale | Presidente | Parte pubblica |
| - Prandini Gino | Segretario Comunale | | " |
| - Garutti Silvio | | | Rappresentante RSU Aziendale |

Con la partecipazione dei rappresentanti delle OO.SS. territoriali di Rovigo, sigg.:

- | | |
|--------------------|-------------------------|
| - Franchi Giuseppe | C.G.I.L. F.P. (assente) |
| - Aio Romano | U.I.L. |

per la trattazione del seguente oggetto:

- 1- DETERMINAZIONE ED UTILIZZO FONDO EX ART. 31 CCNL 22-01-2004, INTERVENTI PER LA PRODUTTIVITÀ E SALARIO ACCESSORIO ANNO 2011.

Premessa

A) OPERATIVITÀ DEL D.LGS N. 150/2009 ED AMBITI APPLICATIVI

Il decreto, come chiarito con Circ. PCM n. 7/10, prevede che la contrattazione integrativa venga finalizzata al conseguimento di risultati ed obiettivi e finanziata in modo diseguale in relazione al raggiungimento delle performance programmate.

Per tale finalizzazione a risultati ed obiettivi, nonché alla selettività delle erogazioni stabilite in sede di contrattazione integrativa, che costituiscono altrettanti vincoli insuperabili, a pena di nullità del contratto integrativo, con connessa responsabilità per danno erariale di coloro che li sottoscrivono o li applicano, le nuove norme del decreto chiariscono:

a) che è necessario rispettare il principio di corrispettività ex articolo 7, c. 5, dlgs n. 165/01, ai sensi del quale "Le Amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese";

b) che la contrattazione collettiva integrativa è tenuta ad assicurare adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell'articolo 45, c. 3, dlgs n. 165-01, come innovato dall'articolo 57, c. 1 lett. b, dlgs n. 150-09. Quest'ultimo, a sua volta, stabilisce che ogni trattamento economico accessorio deve derivare dalla remunerazione della performance individuale; dalla performance organizzativa, con riferimento all'amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l'amministrazione; dall'effettivo svolgimento di attività

particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute. Si tratta di vincoli, nella gestione delle risorse per i trattamenti accessori, che debbono esplicitamente essere rispettati in sede di contrattazione integrativa;

c) che la contrattazione collettiva destina al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato (articolo 40, c. 3-bis, dlgs n. 165-01, come novellato ex art. 54 e art. 19, c. 6, dlgs n. 150-09).

L'art. 19 stabilisce i criteri per la differenziazione delle valutazioni, disponendo che:

1. In ogni amministrazione, l'Organismo indipendente, sulla base dei livelli di performance attribuiti ai valutati secondo il sistema di valutazione di cui al Titolo II del presente decreto, compila una graduatoria delle valutazioni individuali del personale dirigenziale, distinto per livello generale e non, e del personale non dirigenziale.

2. In ogni graduatoria di cui al comma 1 il personale è distribuito in differenti livelli di performance in modo che:

a) il venticinque per cento è collocato nella fascia di merito alta, alla quale corrisponde l'attribuzione del cinquanta per cento delle risorse destinate al trattamento accessorio collegato alla performance individuale;

b) il cinquanta per cento è collocato nella fascia di merito intermedia, alla quale corrisponde l'attribuzione del cinquanta per cento delle risorse destinate al trattamento accessorio collegato alla performance individuale;

c) il restante venticinque per cento è collocato nella fascia di merito bassa, alla quale non corrisponde l'attribuzione di alcun trattamento accessorio collegato alla performance individuale.

3. Per i dirigenti si applicano i criteri di compilazione della graduatoria e di attribuzione del trattamento accessorio di cui al comma 2, con riferimento alla retribuzione di risultato.

4. La contrattazione collettiva integrativa può prevedere deroghe alla percentuale del venticinque per cento di cui alla lettera a) del comma 2 in misura non superiore a cinque punti percentuali in aumento o in diminuzione, con corrispondente variazione compensativa delle percentuali di cui alle lettere b) o c). La contrattazione può altresì prevedere deroghe alla composizione percentuale delle fasce di cui alle lettere b) e c) e alla distribuzione tra le medesime fasce delle risorse destinate ai trattamenti accessori collegati alla performance individuale.

5. Il Dipartimento della funzione pubblica provvede al monitoraggio delle deroghe di cui al comma 4, al fine di verificare il rispetto dei principi di selettività e di meritocrazia e riferisce in proposito al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano al personale dipendente se il numero dei dipendenti in servizio nell'amministrazione non è superiore a 8 e ai dirigenti se il numero dei dirigenti in servizio nell'amministrazione non è superiore a 5. In ogni caso deve essere garantita l'attribuzione selettiva della quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance a una percentuale limitata del personale dipendente e dirigente.

Il successivo art. 31 definisce norme per gli enti locali, stabilendo che:

1. ... gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 17, comma 2, 18, 23, commi 1 e 2, 24, commi 1 e 2, 25, 26 e 27, comma 1.

2. ... gli enti locali, nell'esercizio delle rispettive potestà normative, prevedono che una quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale venga attribuita al personale dipendente e dirigente che si colloca nella fascia di merito alta e che le fasce di merito siano comunque non inferiori a tre.

3. Per premiare il merito e la professionalità, ... gli enti locali, oltre a quanto autonomamente stabilito, nei limiti delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa, utilizzano gli strumenti di cui all'articolo 20, comma 1, lettere c), d), e) ed f), nonché, adattandoli alla specificità dei propri ordinamenti, quelli di cui alle lettere a) e b). Gli incentivi di cui alle predette lettere a), b), c) ed e) sono riconosciuti a valere sulle risorse disponibili per la contrattazione collettiva integrativa.

4. Nelle more dell'adeguamento di cui al comma 1, da attuarsi entro il 31 dicembre 2010, negli ordinamenti delle regioni e degli enti locali si applicano le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto; decorso il termine fissato per l'adeguamento si applicano le disposizioni previste nel presente titolo fino alla data di emanazione della disciplina regionale e locale.

5. Entro il 31 dicembre 2011, le regioni e gli enti locali trasmettono, anche attraverso i loro rappresentanti istituzionali, i dati relativi alla attribuzione al personale dipendente e dirigente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale alla Conferenza unificata che verifica l'efficacia delle norme adottate in attuazione dei principi di cui agli articoli 17, comma 2, 18, 23, commi 1 e 2, 24, commi 1 e 2, 25, 26 e 27, comma 1, anche al fine di promuovere l'adozione di eventuali misure di correzione e migliore adeguamento.

Dal combinato disposto di cui agli artt. 31, c. 2, e 19, c. 6, risulta che la differenziazione delle valutazioni è sempre dovuta, come si può dedurre dai principi generali posti al Tit. II, e l'articolazione in almeno tre fasce di merito potrà essere derogata negli enti con meno di 9 dipendenti o, per i dirigenti, quando questi siano in numero non superiore a 5.

ALTRE NORME DI DIRETTA APPLICAZIONE.

Con riferimento ai contratti integrativi, sono individuate, quali disposizioni di diretta ed immediata applicazione, alcune norme relative alle relazioni tecnico-finanziaria ed illustrativa, al sistema dei controlli ed altre ancora attinenti alle sanzioni.

A) Relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa.

Secondo l'art. 40, c. 3-sexies, dlgs n. 165-01, è indispensabile che i contratti integrativi sottoscritti siano corredati dalle relazioni tecnico-finanziaria ed illustrativa, redatte sulla base di appositi schemi predisposti dal Ministero dell'economia e finanze d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica e certificate dai competenti organi di controllo.

Nelle more della pubblicazione nei siti istituzionali degli "appositi schemi", si è tenuti ad utilizzare gli schemi già in uso, accompagnando, in ogni caso, la relazione tecnica con una relazione illustrativa che evidenzii il significato, la ratio e gli effetti attesi da ogni norma anche e soprattutto con riferimento alla natura premiale e selettiva cui è connessa l'erogazione delle risorse, la ricaduta sui livelli di produttività individuale e collettiva, la garanzia del servizio pubblico, l'interesse specifico della collettività.

La relazione illustrativa, infatti, secondo la legge dovrà fra l'altro evidenziare gli effetti attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini (art. 40-bis, c. 4).

La relazione illustrativa dovrà distintamente illustrare il rispetto dei principi di legge e di contratto, anche con riferimento alle materie oggetto di contrattazione integrativa.

Inoltre, nei casi previsti dall'art. 65, c. 1, dlgs n. 150-09, la relazione illustrativa dovrà evidenziare il rispetto dell'applicazione dei principi e criteri necessari per l'adeguamento dei contratti integrativi vigenti (ambiti riservati, rispettivamente, a legge e contratto collettivo e verifica dell'avvenuta osservanza dell'espressa devoluzione di materie alla competenza del contratto integrativo da parte del contratto nazionale).

B) Controlli.

Il comma 3-bis dell'articolo 40 riafferma, innanzitutto, la derivazione della contrattazione integrativa dalla contrattazione nazionale, che stabilisce a tal fine limiti, vincoli, materie, soggetti, procedimento e risorse economico-finanziarie. I contratti integrativi sono in ogni caso tenuti a rispettare i «vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna Amministrazione».

Il carattere inderogabile - a pena di nullità - del collegamento fra contratto nazionale ed integrativo è ribadito al comma 3-quinquies dell'articolo 40, che stabilisce vincoli e sanzioni a garanzia dello stesso.

Tale norma vieta - confermando quanto già previsto dal testo previgente - la sottoscrizione di contratti integrativi contrastanti con i contratti collettivi nazionali, di quelli che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Più precisamente, il controllo avrà ad oggetto la verifica del rispetto da parte del contratto integrativo:

a) dei vincoli derivanti dal contratto nazionale, anche con riferimento alle materie contrattabili, che devono essere espressamente delegate dal contratto nazionale alla contrattazione decentrata;

b) dei vincoli derivanti da norme di legge e dello stesso dlgs n. 165-01, che per espressa disposizione legislativa sono definite "imperative" e, quindi, inderogabili da tutti i livelli contrattuali;

- c) delle disposizioni sul trattamento accessorio, secondo i già descritti criteri in relazione alla finalizzazione "teleologica" della contrattazione integrativa a merito e produttività (con la necessaria selettività delle integrazioni retributive e delle progressioni orizzontali);
- d) della compatibilità economico-finanziaria;
- e) dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione.

Agli organi preposti al controllo spetta quindi il compito di effettuare la verifica di compatibilità economica-finanziaria dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio, nonché la funzione di verificare la legittimità relativamente al rispetto delle competenze del contratto integrativo (materie espressamente devolute dal livello nazionale, ambiti riservati alla legge), estendendosi alla finalizzazione della contrattazione integrativa con riferimento al rispetto dei criteri di meritocrazia ed al perseguimento dell'obiettivo di una maggiore produttività.

C) Sanzioni.

Le sanzioni relative alla contrattazione integrativa sono definite dall'articolo 40, comma 3-quinquies, dlgs n. 165-01, come modificato dall'articolo 54 dlgs n. 150-09.

Detta disposizione prevede che nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite di diritto ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.

Il particolare meccanismo di etero-integrazione contrattuale si applica, quindi, anche ai contratti integrativi nei casi in cui gli stessi derogano a disposizioni di legge, a disposizioni del dlgs n. 165-01, a disposizioni del contratto nazionale ovvero nei casi i cui i contratti integrativi disciplinano materie non espressamente devolute a tale livello negoziale

Con particolare riferimento agli obblighi di pubblicazione e comunicazione previsti dall'art. 40 bis dlgs n. 165-01, relativamente alla contrattazione integrativa, il mancato adempimento comporta il divieto di qualsiasi adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa (articolo 40-bis, comma 7).

Da ultimo, si rammenta il potere sanzionatorio riconoscibile in capo alla Corte dei Conti (si veda la delibera n. 43 del 2008 della medesima Corte).

ADEGUAMENTO DEI CONTRATTI INTEGRATIVI.

Ai sensi dell'art. 65, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2009, le Amministrazioni sono tenute, in particolare, all'adeguamento entro il 31 dicembre 2010 dei contratti integrativi vigenti ai principi di ripartizione di competenza della legge e della contrattazione collettiva ed alle disposizioni del Titolo III (Merito e premi), a prescindere dall'anno di riferimento finanziario del fondo di amministrazione regolato.

È da sottolineare che il comma 2 del citato articolo 65 prevede una sanzione nel caso di mancato adeguamento entro il termine finale, che comporta la cessazione e la conseguente non applicabilità dei contratti integrativi a partire dal 1° gennaio 2011.

I termini su indicati, di cui ai commi 1 e 2 del citato art. 65, sono posticipati al 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2012, per le Amministrazioni dell'attuale comparto Regioni ed autonomie locali.

In merito all'applicabilità delle disposizioni dei Titoli II e III del D.Lgs. n. 150 del 2009, per le Regioni e gli Enti locali resta la necessità di adeguamento dei propri ordinamenti ai relativi principi entro il termine del 31 dicembre 2010, in assenza del quale verranno applicate integralmente le disposizioni previste dallo stesso decreto legislativo.

Relativamente a quanto previsto dal titolo III del D.Lgs. n. 150 del 2009 (Merito e premi), vengono, tra le altre, in rilievo le disposizioni che attengono all'attribuzione delle progressioni economiche/orizzontali, che andranno previste selettivamente sulla base dei risultati conseguiti ed allo sviluppo delle competenze professionali ed esclusivamente nei confronti di una quota di personale (articolo 23), e quelle relative alle progressioni verticali, che rimangono equiparate al pubblico concorso e sono precluse dalla contrattazione (articolo 24); ovvero quelle che promuovono il merito e la performance organizzativa e individuale attraverso sistemi premianti selettivi secondo logiche meritocratiche (articolo 18).

In particolare, nella materia delle progressioni orizzontali/economiche, atteso anche il disposto del comma 2 dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 165 del 2001 (norma di immediata applicazione), le stesse potranno essere previste in modo necessariamente selettivo in funzione dell'attività svolta e sulla base dei risultati conseguiti, nonché delle qualità professionali e culturali possedute ed o esclusivamente nei confronti di una quota del personale

Ne discende, peraltro, che i "nuovi" contratti integrativi, cioè quelli stipulati successivamente alla data del 15 novembre 2009, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2009, sono soggetti all'applicazione delle nuove regole. I contratti integrativi attualmente vigenti, ma stipulati in data antecedente, invece, potranno essere applicati sino a quando non intervenga un nuovo contratto integrativo che proceda all'adeguamento di cui all'articolo 65, comma 1, entro la data del 31 dicembre 2010, termine ultimo per disporre l'adattamento, dopo il quale si determina ex lege la cessazione delle vecchie regole.

I criteri ed i principi sopra ricordati si applicano a tutti i contratti integrativi sottoscritti successivamente alla data del 15 novembre 2009, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2009, indipendentemente dall'anno di riferimento finanziario del fondo di amministrazione regolato.

NORME AD APPLICAZIONE DIFFERITA.

Altre norme del D.Lgs. n. 150 del 2009 non risultano invece applicabili se non a partire dalla stipulazione dei contratti collettivi relativi al periodo contrattuale 2010-2012, in quanto ne presuppongono l'entrata in vigore. È questo il caso:

- della norma che impone di destinare alla produttività individuale la quota prevalente della retribuzione accessoria, la quale presuppone un intervento sulla struttura della retribuzione che può essere attuata solo con i successivi contratti collettivi (comma 3-bis dell'art. 40 del D.Lgs. n. 165 del 2001, nuovo testo);
- delle disposizioni relative al trattamento accessorio dei dirigenti collegato ai risultati di cui all'articolo 24 del D.Lgs. n. 165 del 2001, come modificato dall'articolo 45 del D.Lgs. n. 150 del 2009;
- del bonus annuale delle eccellenze e del premio annuale per l'innovazione, che richiedono comunque l'intervento del contratto nazionale per la determinazione dell'ammontare (articoli 21 e 22 del D.Lgs. n. 150 del 2009).

Analogamente, l'applicazione delle disposizioni che prevedono la possibilità di distribuire le risorse della contrattazione decentrata sulla base della "graduatoria di performance" di cui all'articolo 40, comma 3-quater, è direttamente collegata alla stipulazione dei nuovi contratti nazionali per il periodo 2010-2012, la quale dovrà definire le modalità di ripartizione delle stesse tra i diversi livelli di merito delle Amministrazioni.

PUBBLICAZIONI E COMUNICAZIONI.

L'art. 40 bis, c. 4, obbliga la pubblicazione in modo permanente, sul sito istituzionale, con modalità che garantiscono la piena visibilità ed accessibilità delle informazioni ai cittadini, di:

- a) i contratti integrativi stipulati;
- b) la relazione tecnico-finanziaria, certificata dagli organi di controllo;
- c) la relazione illustrativa, certificata dagli organi di controllo;
- d) le informazioni trasmesse annualmente al Ministero dell'economia, sulla base degli schemi già approntati, ai fini dell'inoltro alla Corte dei Conti (adempimento già previsto dall'articolo 67 del decreto-legge n. 112 del 2008);
- e) gli esiti della valutazione, da parte dei cittadini-utenti, sugli effetti attesi sul funzionamento dei servizi pubblici in esito alla contrattazione integrativa.

Per l'adempimento di cui al punto e) le Amministrazioni dovranno attendere la pubblicazione sul sito istituzionale dell'apposito modello di rilevazione previsto dalla nuova normativa, in corso di predisposizione.

Altri obblighi di pubblicazione:

- dell'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e dell'ammontare dei premi effettivamente distribuiti, nonché dei dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti che per i dipendenti, art. 11, c.8;
- trasmissione alla Corte dei Conti, tramite il Min. Econ. e Fin. – Dip. Rag. Gen. dello Stato, entro il 31 maggio di ogni anno, di specifiche informazioni sulla contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, commi 3 e 5 dell'articolo 40-bis del D.Lgs. n. 165 del 2001;
- trasmissione per via telematica all'ARAN ed al C.N.E.L. del contratto integrativo con le relazioni tecnica ed illustrativa e con l'indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio. Il termine per l'inoltro è fissato in cinque giorni che decorrono dalla sottoscrizione, comma 5 dell'articolo 40-bis.

In tutti i casi di mancato adempimento dei predetti obblighi è prevista la sanzione generale consistente nel divieto di qualsiasi adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa.

Sul complesso di tali adempimenti sono tenuti a vigilare il collegio dei revisori dei conti, il collegio sindacale, gli uffici centrali del bilancio o gli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti (articolo 40-bis, comma 7).

Anche in questo caso, queste disposizioni, sulla base del principio del "tempus regit actum", si applicano a tutti i contratti integrativi sottoscritti successivamente al 15 novembre 2009, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2009, indipendentemente dall'anno di riferimento finanziario del fondo di amministrazione regolato.

B) QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO PER GLI ANNI 2011/2013

Con il DL n. 78/2010 sono state poste ulteriori restrizioni inerenti la contrattazione decentrata e l'utilizzo del fondo produttività:

- art. 9, c. 1: Per gli anni 2011, 2012 e 2013 **il trattamento economico complessivo** dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, **ivi compreso il trattamento accessorio**, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche ..., **non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010**, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo, e dall' articolo 8, comma 14.
- Art. 9, c. 2 bis: A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle **risorse destinate annualmente al trattamento accessorio** del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.**
- Art. 9, c. 17: **Non si dà luogo**, senza possibilità di recupero, **alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 del personale di cui all'articolo 2, comma 2 e articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.** E' fatta salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale nelle misure previste a decorrere dall'anno 2010 in applicazione dell'articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
- Art. 14, c. 9: Il comma 7 dell'art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è sostituito dal seguente: **«E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente».** La disposizione del presente comma si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011, con riferimento alle **cessazioni verificatesi nell'anno 2010.**
- Art. 14, 10: abroga il terzo periodo dell'art. 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che consentiva agli enti fuori patto le assunzioni nei limiti delle cessazioni dell'anno precedente entro il tetto di spesa del personale 2004.

1 - FONDO PRODUTTIVITA' ANNO 2011

Richiamate le disposizioni inerenti la determinazione del fondo per la produttività e salario accessorio di cui all'art. 31 CCNL 22-01-2004 e CCNL 11-04-2008, la delegazione approva la costituzione del suo ammontare come segue, con riferimento all'anno 2011.

FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2011

PARTE FISSA 2011

FONDO FISSO		<i>Previgente normativa di riferimento</i>	
Art. 31, c. 2, CCNL 22-01-2004	Art. 14, c. 4	Risparmi derivanti dall'applicazione della riduzione del 3% dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario (€ 114,39)	
	Art. 15 comma 1 lett. a	Fondi art. 31 (c. 2 lett. b,c,d,e) CCNL 6-7-95 previsti per l'anno 1998 e costituiti in base alla predetta disciplina contrattuale (€ 24.200,98), comprensivi anche delle eventuali economie previste dall'art. 1, c. 57 e segg. Della L. n. 662/1996(-), nonché la quota parte delle risorse di cui alla lettera a) dello stesso art. 31, comma 2, già destinate al personale delle ex qualifiche VII ed VIII che risulti incaricato delle funzioni dell'area delle posizioni organizzative calcolata in proporzione al numero dei dipendenti interessati (€ 982,66) :	25.298,03
Importo € 59.752,92	b	Eventuali risorse aggiuntive destinate nell'anno 1998 al trattamento accessorio:	690,13
	c	Eventuali risparmi di gestione destinati al trattamento accessorio nell'anno 98:	-
	f	Economie derivanti dal riassorbimento dei trattamenti economici più favorevoli, ex art. 2, c. 3, dlgs n. 29/93:	-
	g	Risorse destinate nel 1998 al pagamento del LED (già compreso nei capitoli del personale):	5.745,07
	h	Indennità di direzione e di staff per il personale dell'VIII qualifica:	-
	i	Economie da eventuali riduzioni d'organico di qualifica dirigenziale:	-
	j	un importo dello 0,52% del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, corrispondente all'incremento, in misura pari ai tassi programmati d'inflazione, del trattamento economico accessorio con decorrenza dal 31 dicembre 1999 ed a valere per l'anno successivo:	1.489,19
	l	Trattamento economico accessorio del personale trasferito:	-
	comma 5	comparto 2003-04, progressioni 04	-
	Art. 4 c. 1	1,1% monte salari 1999:	3.459,52
	comma 2	Recupero anzianità ed assegno ad personam: (151,06 + 3.547,05)	3.698,11
	Art. 32 c.1	0,62% monte salari 2001	2.894,61
	comma 2	0,50% monte salari 2001	2.334,37
	Di. Cong. 14	Riallineamento del fondo: (1.691,82 + 20,28 + 1.924,75)	3.636,85
Art. 32 c. 7 e 7° Dic. Verb.	Integrazione dello 0,20% del monte salari 2001	933,75	
Art. 34 c. 4	Progressione economica di personale riclassificato	3.635,33	
Art. 4 c.1	0,5% monte salari 2003 (per il 2006, consolidato in parte fissa)	2.549,13	
Art. 8 c. 2	0,6% monte salari 2005 (per il 2008, da consolidare in parte fissa)	3.388,83	

PARTE EVENTUALE 2011

FONDO EVENTUALE	<i>Normativa vigente di riferimento</i>		
Art. 31, c. 3, CCNL 22-01-2004	<u>CCNL 1-4-1999</u>		
	Art. 15 comma 1 lett. d	Stipula contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile, al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati:	-
	e	Recupero quota part-time art. 4, c. 6, CCNL 14-9-00:	-
Importo complessivo € 19.210,04 (di cui € 5.665,10 per somme non soggette al contenimento del limite del fondo 2010 - L. 122/2010)	k	Risorse che specifiche norme finalizzano all'incentivazione di prestazioni o risultati del personale (L. 109/94): (importo lordo € 2.705,00 da ripartirsi come da Regolamento comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 24 del 12.04.2007) ^(*)	2.705,00
	k	compensi operatori servizi demografici ISTAT ^(*)	2.960,10
	m	gli eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14:	2.194,46
	n	Risorse per le Camere di commercio:	-
	comma 2	integrazione, a decorrere dal 1° aprile 1999, delle risorse economiche di cui al comma 1, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno '97, esclusa la quota relativa alla dirigenza:	3.436,60
	comma 4	Risorse rese disponibili da accertamenti del servizio di controllo interno:	-
	comma 5	Attivazione nuovi servizi e processi di riorganizzazione:	-
	Art. 4 comma 3	<u>CCNL 5-10-2001</u> Recupero evasione tributaria: $(44.374,84 \times 15\% = 6.656,22)$	6.656,22
	comma 4	Risorse da contratti di sponsorizzazione, convenzioni per consulenze e servizi aggiuntivi, contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali:	-
	Art. 54	<u>CCNL 14-9-2000</u> Destinazione quota parte rimborso spese di notificazione:	-
	Art. 32 comma 6	<u>CCNL 22-01-2004</u> Incremento 0,50% monte salari per altri enti del comparto:	-
	Art. 31 comma 5	Recupero importo a residui anni precedenti:	1.257,66
	Art. 4 c. 2	<u>CCNL 09-05-2006</u> Massimo 0,3% monte salari 2003 (per il 2006)	-
	Art. 8 c. 3	<u>CCNL 11-04-08</u> Possibilità massimo 0,3% monte sal. 2005 (per il 2008)	-
	Art. 4 c. 2	<u>CCNL 31-07-2009</u> Nel limite di 1,5% monte sal. 2007, a valere per l'anno 2009 (max. 6.911,00)	-

^(*) Somme non soggette al contenimento del limite del fondo 2010 di cui al D.L. n° 78/2010 come convertito nella legge n° 122/2010 (Art. 15, comma 1, lett. K).

FONDO RISORSE DECENTRATE **ANNO 2011** (totale parte fissa + parte eventuale): **€ 78.962,96** (di cui € 5.665,10 per somme non soggette al contenimento del limite del fondo 2010 - L. 122/2010).

Determinazione fondo lavoro straordinario 2011:

€ 2.194,46	Art. 14 CCNL 22.01.2004 al netto della riduzione del 3% di €. 114,39 di cui al c. 4 stesso articolo
------------	---

Preso atto della dotazione organica del Comune e del personale in servizio, come risultante alla data del 31.12.2011:

N.	Settore	Dipendente	Categoria (G/E) e profilo		Posizione
1	I Amministrativo contabile	Bimbatti	D1	Istruttore Direttivo	dal 05.12.2011
2		Bonatti	C5	Istrut. Amm.vo, ragioneria	
3		Campioni	C5	Istrut. Amm.vo, segreteria	
4		Blasi	C5	Istrut. Amm.vo, uff. tributi	
5		Milani M.	C5	Agente Pol. Mun.	
6		Caselli	C1	Agente Pol. Mun.	
7		<i>Vacante</i>	B3	Terminalista	
8	II Demo- grafico	Bacchiega	D1/D6	Istruttore Direttivo	
9		Pigozzi	C5	Istrut. Amm.vo	
10		Garutti	C3	Istrut. Amm.vo, bibliotecario	
11		<i>Vacante</i>	B3	Assistente amministrativo	
12	III Tecnico	Feltrin	D1/D6	Istruttore Direttivo	
13		Milani N.	C5	Istrut. Amm.vo	
14		Galetto	C4	Istruttore tecnico - Geometra	
15		Sarti	B3/B3	Collaboratore op. spec.	
16		Zagati	B3/B3	Collaboratore tecnico	
17		<i>Vacante</i>	B1	Op. sp. elettricista	
18		Rossin	A5	Op. qual. Servizi generali	

Determinata come sopra la consistenza del Fondo per l'anno 2011, la Delegazione procede alla programmazione di utilizzo dello stesso, come segue

Utilizzo del Fondo 2011
(€ 78.962,96)

L'utilizzo delle risorse decentrate viene proposto in applicazione come dalla seguente tabella

Fondo	Descrizione	Utilizzo
A) SU FONDO FISSO (€ 59.752,92)	1) Progressioni consolidate 2011 e prec. : € 33.408,12	€ 40.239,91
	2) Indennità di comparto: € 6.831,79	
B) SU FONDO FISSO E FONDO EVENTUALE (€19.210,04)	3) 1- Incentivazione produttività: Convenzione per i servizi di Polizia Locale: € 600,00	€ 38.722,79
	4) 2-Piano della Performance/Programmi/Obiettivi strategici: € 4.460,10	
	3 - Produttività collettiva € 5.851,50	
	5) 1- Indennità di turno: - 2- Indennità di rischio: € 1.080,00	
	3- Indennità cassa economale: € 309,87	
	6) 1- Indennità Responsabilità procedimento Settori: € 13.500,00 2- Indennità Responsabilità uff. anagrafe: € 300,00 3- Indennità Responsabilità archivista: € 300,00	
	7) 1- Compensi progettazioni L. 109/94: 2.705,00 2- Compensi operatori servizi demografici ISTAT: 2.960,10 3- Compensi accertamento tributi: 6.656,22 4- Compensi notifiche:	
Totale		78.962,70

**PROSPETTO RIASSUNTIVO DEI COMPENSI MASSIMI DI SALARIO ACCESSORIO ATTRIBUIBILI
PER L'ANNO 2011**

Dipendente	Produttività collettiva	Piano della Performance/Programmi/Obiettivi strategici	Incentivo produttività Convenzione P.L.	Indennità rischio	Maneggio valori economo	Compensi operatori servizi demografici ISTAT	Responsabilità di procedimento	Indennità per particolari funzioni	Compensi legge n. 109/1994	Compensi attività acc.to tributi	Compensi Accessori anno 2011 TOTALE Euro	Somme erogate anno 2011 TOTALE Euro	Somme da erogare anno 2011 TOTALE Euro
Feltrin									1.352,50		1.352,50		1.352,50
Osti										1.664,05	1.664,05		1.664,05
Bacchiega						188,00					188,00	188,00	0,00
Bimbatti	20,29										20,29		20,29
Bonatti	467,59	446,01			309,87		1.500,00			732,19	3.455,66		3.455,66
Campioni	447,04	446,01					1.500,00			931,87	3.324,92		3.324,92
Blasi	455,60	148,67					1.500,00			3.328,11	5.432,38		5.432,38
Milani M.	452,17	297,34	300,00				1.500,00				2.549,51		2.549,51
Caselli	469,30	148,67	300,00				1.500,00				2.417,97		2.417,97
Pigozzi	465,88	446,01					1.500,00	300,00			2.711,89		2.711,89
Garutti	402,50	446,01					1.500,00	300,00			2.648,51		2.648,51
Milani N.	465,88	446,01				250,00	1.500,00		541,00		3.202,89	250,00	2.952,89
Galetto	465,88	446,01				250,00	1.500,00		811,50		3.473,39	250,00	3.223,39
Sarti	363,64	446,01		360,00							1.169,65		1.169,65
Zagati	369,96	446,01		360,00							1.175,97		1.175,97
Rossin	309,62	297,34		360,00							966,96		966,96
Totale	5.155,35	4.460,10	600,00	1.080,00	309,87	688,00	13.500,00	600,00	2.705,00	6.656,22	35.754,54	688,00	35.066,54

L'utilizzo delle disponibilità del fondo 2011 viene riassunto come segue:

Fondo risorse decentrate nel limite del fondo 2010	73.297,86
Risorse non soggette al contenimento del limite del fondo 2010	5.665,10
Totale fondo disponibile	78.962,96
Progressioni consolidate	33.408,12
Progressioni di sviluppo	0,00
Indennità di comparto	6.831,79
Altre componenti salario accessorio	<u>35.754,54</u>
TOTALE	<u>75.994,45</u>

La Delegazione trattante conclude i lavori, disponendo l'inoltro del Verbale alla Giunta Comunale ed ai Responsabili di Servizio per le approvazioni ed i provvedimenti di competenza.

Dalla Sede Municipale di Stienta, 09 maggio 2012

LA DELEGAZIONE TRATTANTE

- Tunioli Ermanno _____
- Prandini Gino _____
- Garutti Silvio _____
- Franchi Giuseppe (assente)
- Aio Romano _____